Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12 (1, 2, 3)

Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di

ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo

relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) individuazione di un contributo minimo, pari ad Euro 6.000,00, indipendentemente dall'importo dei lavori, in considerazione della necessità di riconoscere al professionista incaricato un'adeguata remunerazione per la complessiva attività svolta anche in relazione agli interventi di modesta entità; d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, al fine di: a) disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 (4); b) individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; c) elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; d) prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;

Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «i Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione»;

Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al sopra citato schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Articolo 1
Ambito di applicazione (5, 7)

[1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (6), contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato "elenco speciale", con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate ed integrate dal decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (6), quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016.]

Articolo 2
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (8, 9)

[1. È approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione».

2. Lo schema di protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato «A», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Esso contiene: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entità del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'Allegato «A» della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 del sopra menzionato Allegato «A».]

Articolo 3
Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 (10, 11)

[1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato «B», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione alle attività

disciplinate dal sopra menzionato decreto-legge e dalla presente ordinanza: a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti; c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'art. 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

4. L'inosservanza dei divieti previsti dal precedente terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.]

Articolo 4
Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti (16)

In vigore dal 9 settembre 2017

[1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, i professionisti, rientranti in una delle categorie previste dall'art. 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, in possesso dei requisiti ivi stabiliti. (12)

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al primo comma, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall'art. 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. (13)

3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico. (14)

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice

di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività. (14)

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad h) del precedente comma 4 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale. (14)

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5. (14)

7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4:

a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'art. 8 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;

b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9, 10 e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017 (15). Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 6 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017 (15), le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma 4 sono equiparate a quelle indicate nella lettera e) del paragrafo 1 del medesimo art. 6. (14)]

Articolo 5
Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti (19)

[1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con

modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (18) mediante apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente art. 2. (17)

2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario straordinario indicato nell'avviso pubblico.]

Articolo 6
Gestione dell'Elenco speciale (20, 21)

[1. Il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione nell'Elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) dell'allegato «A» alla presente ordinanza; b) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; c) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; e) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) dell'allegato «A» alla presente ordinanza; b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, comma 3; c) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; e) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

5. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.]

Articolo 7

Modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 (22)

[1. All'art. 1, comma 2, lettera c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: le parole «dotati di autonoma partita catastale» sono sostituite dalle seguenti «individuati con autonomi dati catastali».

2. All' art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza» sono soppresse.

3. Nelle more dell'istituzione della piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, è effettuato mediante il modulo costituente l'allegato «C» della presente ordinanza.

4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

5. Nell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis «Ai fini della presente ordinanza, si considera «attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo svolgimento di attività di tipo libero - professionale in qualsiasi forma organizzata».

6. All' art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

7. All' art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «cinquanta giorni».

8. I commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono così modificati «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 422/2016 richiamata in premessa, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attività progettuale. 1-bis. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso previsto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di

iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 1 - ter. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».]

Articolo 8
Disposizione finanziaria (23)

[1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.]

Articolo 9
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia (24)

[1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l'effettuazione degli interventi di

riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it).

2. Le disposizioni contenute nell'art. 7 hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere: a) con riguardo alle previsioni di cui al primo, al secondo ed al terzo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016; b) con riguardo alle previsioni di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016; c) con riguardo alle previsioni di cui all'ottavo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Umbria, nonché sui siti istituzionali dei Comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.]

Allegato A (26)
Testo precedente le modifiche apportate dall' Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130

[Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Tra

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

e

Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali

Il Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori

Il Consiglio nazionale ingegneri

Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati

Il Consiglio nazionale dei geologi

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati

Il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati

Il Consiglio nazionale dei chimici

Il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari

riuniti nella Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevità come «i Consigli nazionali»

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso la sede del Commissario straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19:

- il sig. Vasco Errani, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
- l'ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica;
- il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali;

- l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;
- l'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri;
- il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;
- il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi;
- il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati;
- il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici;
- il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;

i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 (d'ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016);

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: *a)* il primo comma che, alla lettera *g)*, attribuisce al Commissario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; *b)* il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: *a)* la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; *b)* la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: *a)* al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; *b)* al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: *a)* individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); *b)* detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); *c)* con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato art. 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie:

1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciali;

2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.

Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: *a)* descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; *b)* qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; *c)* descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell'emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: *a)* i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; *b)* la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; *c)* in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i

criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e con tutti i Presidenti degli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete: *a)* al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 (25); *b)* al fine di individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; *c)* al fine di elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; *d)* al fine di prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime caratteristiche del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE]

Articolo 1
Premesse (27, 28)

[§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.]

Articolo 2
Oggetto (29, 30)

[§1. Il presente protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.]

Articolo 3
Censimento dei danni (31, 32)

[§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici che la Dicomac intende effettuare con la procedura FAST e sulla base di specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione civile e le regioni.

§2. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresì l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali organizzano, a propria cura e spese, con l'ausilio del Dipartimento nazionale della protezione civile e delle regioni corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.]

Articolo 4
Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 (33, 34, 35)

[§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessità della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti.

§2. L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.]

Articolo 5
Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale (36, 37)

[§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.]

Articolo 6
Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi (38, 39)

[§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, stabilisce che:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta.

§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto, ancorché appartenente ad un'associazione, ad una società di professionisti o di raggruppamento di imprese. In caso di incremento derivante dalla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

§5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.

§6. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, può essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell'elenco speciale, l'assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2.

§7. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.]

Articolo 7
Disciplina delle spese tecniche (40, 41)

[§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,

ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;

b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;

d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse».

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad Euro 500.000,00;
- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull' importo eccedente Euro 500.000,00 e fino ad Euro 1.000.000;
- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad Euro 1.000.000,00 e fino ad Euro 2.000.000,00;
- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad Euro 2.000.000,00.]

Articolo 8
Contributo per le spese tecniche (42, 43)

[§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori.

§3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

per lavori con importi fino a Euro 500.000,00	9%
per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00	8%
per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00	7%
per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00	6,5%

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:

per lavori con importi fino a Euro 150.000,00	10%
per lavori con importi eccedenti Euro 150.000,00 fino a Euro 500.000,00	9,5%
per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00	9%
per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00	8,5%
per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00	8%

§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque non inferiore ad euro 6.000,00.

§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari):	54%
b) direzione dei lavori:	33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri:	9%
d) collaudo strutturale:	4%

]

Articolo 9
Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche (44, 46)

[§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

per lavori con importi fino a Euro 500.000,00	1,2%
per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00	1%
per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00	0,7%
per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00	0,5%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad Euro 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,2%;

- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

- restituzione rilievo geometrico su supporto informatico fino all'0,5%;

- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%; (45)

§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. È ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.]

Articolo 10
Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo (47, 48)

[§1. Il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

a) il contratto relativo alle prestazioni professionali deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;

b) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a);

c) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;

d) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;

e) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

f) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;

g) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;

h) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa.

i) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.

§3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice commissario o suo delegato, effettuato con la procedura della piattaforma tecnologica, a richiesta degli interessati, la liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.]

Articolo 11
Contratto tipo tra committente e professionista (49, 50)

[§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del protocollo d'intesa e che verrà recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.]

Articolo 12
Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali (51, 52)

[§1. Il presente protocollo d'intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.]

Articolo 13
Durata (53, 54)

[§1. Il presente protocollo d'intesa è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 10 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo
- Ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica
- Il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
- L'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;
- L'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri;
- Il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;
- Il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi;
- Il perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati;
- Il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici;
- Il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;]

Allegato B (55, 56)

Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

L'anno _____, addì_____ del mese di _____ in_____ tra il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Committente"

e il

_____, di seguito indicato come "Professionista"/RTP/STP con studio in _____ via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ iscritto/i all'Albo professionale _____ della Provincia di _____ al n.___ e iscritto con il n.___ all'Elenco di cui all'articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato "Professionista", che agisce nel presente contratto in qualità di capogruppo dell'RTP composto dai seguenti professionisti:

- …….

-…….……

- …….

- …….

anch'essi iscritti all'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016

Premesso che:

a) il Committente è proprietario /avente titolo di _____ sito _____ nel Comune di _____ (__), località _____, via_____, costituit_____ da _____ (terreno, fabbricato, _____) identificat__ catastalmente al fg. _____ con i mappali _____ , d'ora in avanti "immobile";

b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità ___, con ordinanza sindacale n…….. del …….. ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti all'elenco speciale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

d) che con la stessa ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i. il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il protocollo di intesa con la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica e con il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e lo schema di contratto tipo da stipulare tra il committente ed il professionista per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; e) che il/i professionista/i risulta/no iscritto/i nell'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

ovvero

f) che con verbale dell'assemblea del condominio/consorzio del_____è stato approvato il conferimento dell'incarico e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016;

g) che con delega/he del_____i comproprietari dell'immobili hanno conferito mandato al committente di conferire l'incarico professionale secondo lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE

§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Art. 2 NATURA DELL'INCARICO

§1. Il Committente affida al/i Professionista/i, che accetta/no l'incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà 1 ubicato nel Comune di _____Via _____ frazione_____ distinto al NCT al foglio _____ particella _____ per un importo presunto delle opere di € _____ (diconsi Euro _____) oltre I.V.A.

Art. 3 OGGETTO DELL'INCARICO

§1. L'incarico professionale ha ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni, di seguito dettagliatamente descritte, suddivise in principali, parziali e specialistiche con indicato il/i professionista/i che assumono le rispettive obbligazioni:

A) Prestazioni principali

1. progettazione architettonica (coordinamento) ……

2. direzione dei lavori ……

B) Prestazioni parziali

1. rilievi dell'edificio ……

2. progettazione strutturale ……

3. progettazione impiantistica (laddove necessaria) ……[1]

4. altre progettazioni (agroindustriale, agroturistica, zootecnica, laddove necessarie) ……

5. coordinamento sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione ……

6. contabilità dei lavori, assistenza al collaudo ……

7. collaudo statico ……

C) Prestazioni specialistiche

1. indagini e relazione geologica ……

2. accatastamento (nuove costruzioni) ……

3. relazione ambientale e/o paesaggistica (laddove necessaria) ……

4. relazione storico-critica per edificio vincolato ai sensi D.Lgs. 42/2004 e smi ……

D) Altre prestazioni specialistiche richieste dal committente ma non compensate dal contributo 1……..

2……..

§2. L'incarico conferito riguarda solo le prestazioni per le quali risulta indicato il relativo/i professionista/i. Il Committente può procedere a conferire più incarichi, a diversi professionisti che svolgono prestazioni principali, parziali o specialistiche. In questo caso deve anche conferire l'incarico di capofila/coordinatore, in genere attribuito al progettista architettonico, salva diversa decisione.

§3. Il Committente delega il professionista individuato coordinatore dal gruppo di lavoro a compilare e seguire la pratica con l'applicazione della procedura MUDE.

§4. Nel caso in cui il committente, in presenza di una scheda FAST, affida la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata ad un professionista incaricato di prestazioni principali o parziali ne deve dare espressamente conto nello schema di contratto. Il compenso dovuto per la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata è ricompreso all'interno delle spese tecniche.

Art. 4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

[1] Indicare altro diritto reale e/o di disponibilità dell'immobile.

§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l'esecuzione dell'opera sull'immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell'incarico.

§2. Il Committente si obbliga a fornire quanto necessario per l'esecuzione della prestazione professionale richiesta ed a consegnare al Professionista, tutta la documentazione occorrente ed in particolare:

1. Ordinanza sindacale che attesta inagibilità temporanea, parziale o totale dell'edificio;

2. Precedenti autorizzativi dell'edificio;

3. _____

4. _____

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

§1. Il/i Professionista/i dichiara/no, per quanto attiene l'attività di miglioramento sismico o di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.. nonché quelle che disciplineranno gli interventi nei centri storici, che il presente contratto è il n. _____, avendo già assunto in precedenza n._____incarichi per prestazioni principali ed il il n. _____, avendo già assunto in precedenza n._____incarichi per prestazioni parziali o specialistiche (dichiarazione resa da tutti i professionisti che sottoscrivono il contratto).

§2. Il/i Professionista/i si obbliga/no ad effettuare la/e prestazione/i affidata/e con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l'esecuzione della prestazione a regola d'arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§3. Il/i Professionista/i, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara/no di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché di rispettare le previsioni dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. con riguardo al numero massimo di incarichi e relativi importi massimi conferibili ad un singolo professionista, per la redazione delle schede AeDES.

§4. Le Parti danno atto che l'incarico è svolto dal/i Professionista/i in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente. È comunque vietato il subappalto di prestazioni professionali o l'istituto dell'avvalimento di prestazioni professionali.

§5. Il/i Professionista/i dichiara/no di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l'incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto. Il Professionista si obbliga altresì a non cedere o sub affidare ad altri tecnici l'incarico conferito oggetto del presente contratto, rimanendo fermo quanto previsto al precedente comma 4.

§6. È riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti altre ed eventuali prestazioni specialistiche, non comprese nel presente contratto e non compensate dal Commissario Straordinario, con esclusione di qualsiasi responsabilità del/i Professionista/i incaricato/i mediante la sottoscrizione del presente contratto.

§7. Nello svolgimento dell'incarico conferito, il/i Professionista/i: a) cura/no tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni principali, parziali o specialistiche sopraindicate, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed organismi pubblici competenti; b) assicura/no che tutti gli elaborati contengano l'indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale; c) redige/ono gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall'incarico; d) consegna/no al Committente tutti gli elaborati redatti in n°_____ copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.).

§8. Nel caso di affidamenti a più professionisti il Committente nomina un coordinatore a cui delega espressamente lo svolgimento della procedura informatica ed a presentare la domanda di contributo e la documentazione allegata. Il coordinatore-delegato rappresenta altresì il Committente presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo ed al titolo abilitativo.

§9. Il Professionista coordinatore provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§10. Nessun compenso è dovuto al Professionista per l'attività prevista dai precedenti paragrafi §7 ed §8.

§11. Il/i Professionista/i si obbliga/no a depositare il presente contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. Qualora alla data di sottoscrizione del presente contratto la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita e/o funzionante, il Professionista provvede al deposito del contratto mediante l'invio dello stesso, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, previsto dall'articolo 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed istituito nella Regione ove è ubicato l'immobile.

§11. La mancata sottoscrizione in via preventiva del presente contratto, il suo omesso o ritardato deposito secondo le modalità ed i termini previsti nel precedente §11 determina la revoca dell'incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l'attività eventualmente effettuata.

§12. Il Professionista garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all'attività effettuata in esecuzione del presente contratto, mediante l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e la specifica indicazione, per ogni pagamento, del CUP assegnato ai lavori.

§13. Il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici danneggiati deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 6 TERMINI E COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

§1. Per l'espletamento dell'incarico di progettazione il/i Professionista/i è/sono tenuto/i all'osservanza della disciplina e dei termini previsti nelle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in materia di: danni lievi, delocalizzazione attività economiche, comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.

§2. Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, il Professionista è tenuto, limitatamente alla presentazione della progettazione, per ognuna delle procedure, all'osservanza dei termini, stabiliti nelle rispettive ordinanze del Commissario:

(in alternativa)

a) riparazione con rafforzamento locale degli edifici che presentano danni lievi (ordinanze commissariali n. 4 e n. 8 del 2016 e s.m.i.);

b) delocalizzazione delle attività produttive agricole (ordinanza commissariale n. 5 del 2016 e s.m.i);

c) delocalizzazione delle attività produttive non agricole (ordinanza commissariale n. 9 del 2016 e s.m.i.);

d) ripristino con miglioramento sismico e/o ricostruzione delle attività economiche di qualsiasi natura (ordinanza commissariale n. 13 del 2017 e s.m.i.);

e) ripristino e/o ricostruzione degli immobili danneggiati gravemente con destinazione diversa da quella produttiva (ordinanza commissariale n. 19 del 2017 e s.m.i.);

f) ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione edifici ricomprese nei centri e nuclei storici sottoposti a preventiva pianificazione urbanistica (ordinanza commissariale n.____ del _____).

§3. Ferma l'osservanza dei termini di consegna previsti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Committente ed il Professionista possono prevedere, anche con successivo accordo e, tempi di consegna dei progetti inferiori rispetto a quelli previsti dalle ordinanze.

§4. I termini previsti dai precedenti paragrafi §2 e §3 si riferiscono alla consegna del progetto agli Uffici Speciali per la Ricostruzione e sono comprensivi, laddove espressamente previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario, anche del tempo occorrente per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.

§5. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al/i Professionista/i, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta.

§6. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al/i Professionista/i è coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, e nell'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., ed è stabilito nella percentuale massima del ____% dell'importo dei lavori ammissibili a contributo. Il compenso riconosciuto per le prestazioni principali e parziali devono essere contenuti nelle percentuali di seguito indicate come stabilito nel protocollo d'intesa tra Commissario, Rete delle Professioni e Consiglio Nazionale agrotecnici:

a) progetto architettonico, strutturale, impiantistico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico: 54%

b) direzione dei lavori architettonici, strutturali, impiantistici, geologici, agroindustriale, zootecnico, agroturistico: 33%

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%

d) collaudo strutturale. 4%

Per le prestazioni specialistiche, compresa la relazione geologica, laddove eseguite è riconosciuto un ulteriore importo nella misura massima del 2%, secondo quanto previsto dall'art. 9 del protocollo d'intesa.

§7. Il compenso percentuale dovuto in base alle prestazioni principali, parziali o specialistiche di cui all'articolo 3 dai vari professionisti, nel rispetto del disposto del §6 risulta stabilito come di seguito:
A) Prestazioni principali

1. progettazione architettonica (coordinamento) ……%

2. direzione dei lavori ……%

B) Prestazioni parziali

1. rilievi dell'edificio ……%

2. progettazione strutturale ……%

3. progettazione impiantistica (laddove necessaria) ……%

4. altre progettazioni (agroindustriale, agroturistica, zootecnica, laddove necessarie) ……%

5. coordinamento sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione ……%

6. contabilità dei lavori, assistenza al collaudo ……%

7. collaudo statico ……%

C) Prestazioni specialistiche

5. indagini e relazione geologica ……%

6. accatastamento (nuove costruzioni) ……%

7. relazione ambientale e/o paesaggistica (laddove necessaria) ……%

8. relazione storico-critica per edificio vincolato ai sensi D.Lgs. 42/2004 e smi ……%

§8. Qualora due o più Professionisti siano stati incaricati dello svolgimento uno o più delle prestazioni previste dal presente contratto e suscettibili di contributo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le Parti prendono atto del fatto che i compensi complessivamente dovuti ai Professionisti incaricati, suscettibili di contribuzione, non possono essere superiori agli importi stabiliti nell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§9. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del ____% dell'importo degli stessi lavori.

§10. Per le ulteriori prestazioni specialistiche di cui si vuol avvalere il committente e che non risultano compensate dal Commissario Straordinario le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del ____% dell'importo degli stessi lavori.

§11. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell'emissione della fattura.

Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE.

§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al/i Professionista/i, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafi §6 §7 e §8, del presente contratto ed ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito indicata:

- dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione, a seguito di specifica richiesta e della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista. In tale percentuale rientra anche la liquidazione del compenso per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata;

- contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria, per l'importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;

§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l'attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. §3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, paragrafo §9 o prestazioni specialistiche aggiuntive di cui all'articolo 6 paragrafo §10 le Parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura di seguito indicata, previa presentazione di apposita nota pro forma da parte del Professionista:

a) eventuale acconto pari al ____% alla firma del presente contratto;

b) acconto pari al ____% alla presentazione del progetto;

c) acconto pari al ____% per ogni Stato Avanzamento dei lavori;

d) saldo entro _____ giorni dalla presentazione dello stato finale dei lavori.

§4. Nelle ipotesi disciplinate dal precedente paragrafo §3, il compenso, relativo alle prestazioni effettivamente effettuate, verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l'emissione da parte Professionista della fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Qualora il committente non osservi il termine previsto nel precedente periodo per il pagamento del compenso e sempreché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 1 punto percentuale.

Art. 8 PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E/O DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché dell'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza n._____del maggio 2017: a) il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse; b) il professionista è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall'articolo 3 del sopra menzionato decreto legge; c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.

§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga: a) produrre l'autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1; b) ove incaricato della direzione dei lavori, a predisporre ed a consegnare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l'impresa ha maturato l'importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; c) ove incaricato della direzione dei lavori. a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 30 giorni dall'effettiva conclusione degli stessi lavori. §3. Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini per la predisposizione dei SAL o dello stato finale di cui al

§2 determina l'applicazione di una riduzione nell'importo del compenso dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del compenso previsto.

Art. 9 VARIANTI E REVISIONE DELL'ACCORDO

§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.

§2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d'opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% per le nuove costruzioni ed al 10% per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico dell'importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.

Art. 10 PROROGHE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RECESSO

§1. In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al/i Professionista/i, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per la presentazione dei progetti.

§2. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l'attività svolta.

§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell'incarico e/o per l'assunzione dell'incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. §4. Ogni deroga o modifica al presente contratto è valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le Parti.

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

§1. Il/i Professionista/i dichiara/no, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° _____ , stipulata con (Compagnia) _____, Agenzia di _____ a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di €. _____

Art. 12 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all'incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al/i Professionista/i, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal/i Professionista/i possa/no essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il/i Professionista/i si riserva/no di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti

d'autore ai sensi della legge 633/41. §2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il/i Professionista/i in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista. §3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del/i Professionista/i, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.

§2. Per quanto concerne l'incarico affidato, il/i Professionista/i elegge/ono il proprio domicilio in _____.

§3. Il presente Contratto è depositato con le modalità indicate all'articolo 5 presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione e ciò costituisce registrazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, secondo quanto disposto dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45.

§4. Con la sottoscrizione del presente atto il/i Professionista/i ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 12 circa la proprietà intellettuale.

§5. II presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.

§6. Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso, secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i. Il Committente dichiara che le prestazioni di cui al precedente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del/i Professionista/i che, ai sensi dell'art. 9 della Legge 27/2012, ha/nno fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara di accettarne il contenuto.
Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composta di n. ….. facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il/i Professionista/i ogni clausola e condizione.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMMITTENTE IL/I PROFESSIONISTA/I

_____ _____

Il/i professionista/i, accettando l'incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati e di approvare espressamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (obblighi del Committente); art. 5 (obblighi del/i Professionista/i); art. 6 (termini e compensi per l'espletamento dell'incarico); art. 7 (liquidazione delle competenze); art. 8 (direzione dei lavori); art. 10 (proroghe, risoluzioni recesso); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE IL/I PROFESSIONISTA/I

_____ _____

Note:

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2017, n. 13.
(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(3) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(4) Nella Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «*ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015*».
(5) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.
(6) Nella Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «*legge 7 aprile 2017*».
(7) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(8) Si veda l'art. 2, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima Ordinanza n. 29/2017.
(9) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(10) Si veda l'art. 3, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della Ordinanza n. 29/2017.
(11) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(12) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.
(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.
(14) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a), Ordinanza 8 settembre 2017, n. 36, a decorrere dal 9 settembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della Ordinanza n. 36/2017.
(15) Nella Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «*ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017*».
(16) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(17) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.
(18) Nella Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «*legge 7 aprile 2017*».
(19) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(20) Si veda l'art. 4, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29, le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente articolo, a decorrere dal 13 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della Ordinanza n. 36/2017.
(21) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(22) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(23) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(24) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(25) Nella Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «*ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015*».

(26) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(27) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(28) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(29) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(30) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(31) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della a Ordinanza n. 29/2017.
(32) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(33) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(34) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(35) Si veda anche l'articolo 8, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.
(36) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(37) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo testo unico.
(38) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(39) Vedi, ora, il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo testo unico.
(40) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(41) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(42) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(43) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(44) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(45) La modifica al presente paragrafo, disposta dall'art. 5, comma 1, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, è stata riportata nel paragrafo 1 dell'art. 9 della allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29, in quanto sostitutivo della presente disposizione.
(46) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(47) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(48) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(49) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(50) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo testo unico.
(51) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(52) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(53) Si veda l'allegato A all'Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 le cui disposizioni sostituiscono quelle del presente allegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della Ordinanza n. 29/2017.
(54) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.
(55) Allegato sostituito dall'art. 3, comma 1, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.
(56) Si veda il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130 che sostituisce il presente provvedimento e ne dispone l'abrogazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'allegato 15 del medesimo Testo Unico.